

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.**

**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)*

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 2 le parole << di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 4>>;

**b)** al comma 4 le parole << in conformità al regolamento di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo>>;

**c)** al comma 4 dopo le parole << imprenditori commerciali>> sono aggiunte le seguenti: << , le organizzazioni sindacali>>;

**d)** alla lettera b), numero 3, del comma 4, dopo le parole << inquinamento acustico>> sono aggiunte le seguenti: << e atmosferico>>;

**e)** dopo il comma 4 è inserito il seguente: ;

**<< 4 bis.** I Comuni tengono conto, inoltre, dei seguenti specifici presupposti:

**a)** recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici attraverso azioni che consentano di conseguire la priorità localizzativa degli esercizi commerciali nel centro storico e nelle aree urbane a esso esterne, eventualmente anche attraverso azioni e interventi partecipati dalle associazioni di categoria del settore distributivo finalizzati a garantire l'offerta di parcheggi a sostegno degli esercizi commerciali situati nella aree centrali storiche;

**b)** prescrizioni urbanistiche vigenti;

**c)** caratteristiche delle infrastrutture viarie;

**d)** struttura della rete distributiva;

**e)** assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto.>>